



COMUNE DI CALITRI

(Provincia di Avellino)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 29-03-2019

Oggetto: Approvazione Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e tariffe TARI ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 17:35, nella sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione, in sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale i sigg.:

DI MAIO MICHELE	P	SANSONE MICHELE	P
METALLO GERARDO	P	ABATE MARIA ANTONIETTA	P
FIERRAVANTI VITO	P	GALGANO GIUSEPPE 01/01/1958	A
GALGANO GIUSEPPE 15/09/1955	A	FIORDELLISI GIUSEPPE	P
DE NICOLA VALERIO	P	SALVANTE ROBERTO	P
FIORDELLISI MICHELE	P	CICOIRA ANTONIO	P
CARUSO ANGELO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Ritenuto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. DI MAIO MICHELE, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Carmen PASTORE.

La seduta è Pubblica.

Riferisce al Consiglio il Sindaco presidente. Rammenta ai presenti come il comune di Calitri rientri tra i comuni ricicloni, avendo una percentuale di raccolta differenziata del 67% e pertanto superiore al 65%. Sottolinea il limitato costo complessivo del servizio rispetto ai comuni vicini che si avvalgono in modo più ampio dei servizi della società Irpiniamente: la circostanza che buona parte del servizio in territorio comunale venga svolta attraverso i lavoratori socialmente utili permette un risparmio che si aggira sui 250.000,00 euro che si traduce in minor costo per i cittadini. Fa presente che rispetto all'anno decorso, nel corrente esercizio si sono registrate limitate variazioni e si è scelto, nei margini di discrezionalità consentiti dalla norma, di determinare un maggior carico fiscale sulle attività commerciali, data la maggiore quantità soprattutto di umido alle stesse imputabili, rispetto alle famiglie. Conferma, pertanto che, nell'impianto generale, non ci sono incrementi a carico dei cittadini per effetto del Piano finanziario elaborato per l'esercizio corrente.

Il Vicesindaco evidenzia prioritariamente come con l'esercizio corrente sia venuto meno il blocco degli aumenti tariffari, circostanza per la quale l'amministrazione si sarebbe potuta orientare ad un incremento della tassazione, scelta che si è deciso di non fare nonostante le forti riduzioni nei trasferimenti che si sono registrate negli ultimi anni: basti solo considerare che rispetto all'amministrazione precedente, quella in carica amministra con una disponibilità di risorse di 430.000 euro annue in meno. Per la TARI, per la quale va garantita la copertura dei costi, è stata prevista, quale maggiore spesa, l'acquisto dell'automezzo, per sostituire un veicolo ormai non più utilizzabile, spesa che, però, spalmata su tutti i contribuenti ha una incidenza molto limitata. Rispetto ai casi di esenzione/riduzione richiamati in delibera, va poi menzionata l'esenzione per gli studenti universitari e lavoratori residenti a Calitri e domiciliati altrove, fattispecie da menzionare nel testo del deliberato nel prossimo esercizio. Va, infine, segnalato, continua il vicesindaco, come con il presente provvedimento trovi definizione la problematica delle maggiorazioni recate nelle cartelle di pagamento TARI 2018: nelle nuove cartelle ci sarà il calcolo del recupero sul dovuto per l'esercizio corrente.

Prende la parola il consigliere Fiordellisi. Prende atto del ritorno alla vecchia software house per quanto attiene ai programmi dell'Ufficio tributi e segnala il buon lavoro fatto dallo stesso per definire la problematica conseguente alle maggiori somme recate nelle bollette 2018. Invita, però, a prendere in considerazione un'altra iniziativa che potrebbe favorire le imprese in territorio comunale: quella di inserire l'area industriale di Calitri nell' "area franca"- zona ZES (zona economica speciale), come avvenuto per l'area del Calaggio – Lacedonia. In detto contesto, l'ottenuto riconoscimento ha comportato l'insediamento di alcune imprese. Invita, pertanto, ad organizzare apposito incontro per approfondire la detta problematica e valutare le misure da intraprendere.

Prende la parola il consigliere Salvante. Evidenzia come se errore vi è stato con riferimento alle tariffe 2018, esso non può essere del software il quale si limita ad elaborare dati inseriti; certamente si è sbagliato, pertanto, a non verificare quanto stava accadendo. Rimane la mancanza di una informazione completa per i cittadini che dovevano essere edotti sull'accaduto, cosa che non è successo. Segnala, comunque un aumento di 2.000,00 euro e chiede più puntuali spiegazioni sulla esenzione per gli studenti universitari.

Il Vicesindaco chiarisce che l'esenzione suddetta è pari a cinquemila euro e che il PEF 2018 aveva gli stessi costi del PEF 2017: esso è stato approvato, con conseguente piano tariffario. Sono seguite le problematiche già note, con emissione di cartelle di pagamento, con incremento che si aggirava intorno al 20% per le imprese e al 8% per le utenze domestiche. Si è comunque fatto ritorno alla precedente software house e la nuova ha rinunciato al compenso per il maggior costo sostenuto. Con la TARI 2019 si ha una elaborazione delle tariffe che corrisponde a quella del 2017 dalla quale va portato in diminuzione il maggior costo pagato per il 2018.

Il Sindaco invita al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito consiliare;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 29-03-2019 COMUNE DI CALITRI

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- ♦ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze che, invece, rimangono soggette all'imposta);
- ♦ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- ♦ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

RILEVATO in particolare che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

VISTO l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 04/09/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare l'art. 28 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;

RICHIAMATO pertanto l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

CONSIDERATO inoltre che con il Decreto Legge 06.03.2014, n. 16 coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, al comma 652 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

VISTO l'art.1, co. 1093, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con il quale si proroga anche per 2019 la possibilità di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie (criterio alternativo a quello previsto dal D.P.R. 158/1999, cd. "metodo normalizzato").

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04.03.2019 per la successiva approvazione da parte del Consiglio;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2019;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 29-03-2019 COMUNE DI CALITRI

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 659.363,29 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2019, secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

DATO ATTO CHE:

- che nel calcolo dei costi del servizio rifiuti si sono tenute in considerazione le risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013) secondo le indicazioni fornite dall'IFEL;
- che i fabbisogni standard sono stati determinati dalla Sose Spa, la quale, per mezzo dei dati raccolti tramite gli appositi questionari somministrati ai comuni, ha effettuato delle elaborazioni statistiche al fine di ricavare una funzione in grado di stimare per ogni ente, sulla base di una serie di variabili, il costo teorico che ciascuno di essi dovrebbe sostenere per la gestione del servizio rifiuti;
- che con le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" del 08 febbraio 2018 aggiornate in data 12/09/2018 e successivi approfondimenti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") ha fornito utili indicazioni sull'interpretazione di alcuni aspetti che riguardano la determinazione della tassa rifiuti, con particolare riferimento alla contemplazione dei c.d. "fabbisogni standard" all'interno dei Piani Economico Finanziari ("PEF"), di cui i Comuni delle regioni a statuto ordinario dovranno tenere conto nella determinazione dei costi utili a stabilire la tariffa della TARI;
- che, sempre secondo le linee guida del MEF, i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;

VERIFICATO:

- che il calcolo del fabbisogno standard per il comune di Calitri per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 497,61;
- che utilizzando l'allegato 2 "modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard" proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia, il costo unitario del Comune di Calitri per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari ad euro 496,07 per un costo standard complessivo pari a € 661.415,02;
- che il costo complessivo del PEF pari a € 659.363,29 è risultato inferiore al costo standard complessivo di cui sopra con una percentuale di scostamento del -0,31%;

VISTO l'articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 contenente misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 che dispone:

- 1. *All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".*

- 2. *Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

RITENUTO dover confermare l'applicazione delle riduzioni introdotte per legge in favore dei pensionati residenti all'estero ed iscritti nell'anagrafe AIRE;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che "Il comma 16 dell'art.53 della Legge 23.12.2000 n.388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef s.m.i. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da leggi statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ".

CONSIDERATO che della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), non prevede nessuna proroga del blocco degli aumenti dei tributi comunali, come avvenuto fino al 2018 e per la quale faceva comunque eccezione la tassa sui Rifiuti TARI di cui all'art.1, comma 639, della legge 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE il Piano finanziario in parola riporta sia gli elementi finanziari afferenti la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento RSU in tutte le loro fasi, sia il piano degli investimenti, sia una relazione nella quale vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il servizio, con particolare riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità e all'individuazione dei parametri da conseguire nella prospettiva del miglioramento dell'efficienza ed efficacia del servizio;

CONSIDERATO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono stati individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2019, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate tenendo conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti;

PUNTUALIZZATO con riferimento all'esercizio 2019:

- che il piano finanziario redatto ha tenuto in considerazione quanto verificatosi in occasione dell'analogo adempimento posto in essere nell'esercizio 2018;
- che in detta circostanza si è verificato che, pur inserendo costi indicativamente analoghi a quelli dell'annualità 2017, si è prodotta una diversa elaborazione del conseguente sistema tariffario, con maggiorazione delle tariffe medesime;
- che tanto è presumibilmente riferibile alla circostanza che i relativi elaborati erano stati prodotti a seguito del "passaggio" e trasferimento dati a diversa software house ed utilizzo di differenziato programma (versione TESTER in fase di sperimentazione) ;
- che detto maggiore costo, richiesto ai contribuenti, sarà portato in diminuzione con detrazione dal dovuto per l'esercizio 2019, con l'effetto che lo stesso sarà recuperato dai cittadini al momento del pagamento della tariffa;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 29-03-2019 COMUNE DI CALITRI

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti, l'art. 1 comma 688, della legge 147/2013 dispone che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale è ulteriormente differito al **31.03.2019** il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 -2021 degli EE.LL.;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione relativi al Piano finanziario nonché alle tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto procedere alla relativa applicazione;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n° 7 T.U. D. Lgs. n° 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso, dal Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e succ. mod. ed integr.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed integr.;

CON n. 10 voti e n. 1 contrario (Salvante) espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **LA PREMESSA**, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** l'allegato **piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019, redatto anche sulla base dei costi comunicati dalla società provinciale Irpiniambiente spa, per gli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, nonché di quelli relativi alle attività di competenza comunale, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 659.363,29 cui il Comune è chiamato a dare integrale copertura con la tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999.
3. **DI APPROVARE**, per l'anno 2019, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE

n. componenti	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile a persona
1	0,421656	75,33
2	0,494743	67,80
3	0,562208	51,48
4	0,607185	48,97
5	0,624051	43,69
6 o più	0,618429	42,69
Garage – depositi- cantine	0,449767	

UTENZE NON DOMESTICHE*Comuni fino a 5.000 abitanti*

	Categoria attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,359248	0,570710
2	Campeggi, distributori carburanti	0,303979	0,617332
3	Stabilimenti balneari	0,518147	0,932428
4	Esposizioni, autosaloni	0,359248	0,479075
5	Alberghi con ristorante	1,070836	1,813412
6	Alberghi senza ristorante	0,683954	1,208942
7	Case di cura e riposo	0,829035	1,253955
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,725405	1,270032
9	Banche ed istituti di credito	0,435243	0,626978
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,801400	1,324691
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,050111	1,443656
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,732314	1,102838
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,001750	1,667118
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,594142	0,897060
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,656319	0,951720
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,827377	7,835613
17	Bar, caffè, pasticceria	3,025977	6,189395
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,393791	2,385730
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,478445	3,022354
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,875737	1,446872
21	Discoteche, night club	1,209009	1,961315

4. **DI DARE ATTO CHE** con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
5. **DI DARE ATTO CHE** sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
6. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), che riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, *"hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
7. **DI STABILIRE** che il versamento del tributo Servizio Rifiuti (TARI) per l'anno 2019 dovrà essere effettuato in n. 3 rate alle seguenti scadenze:

prima rata = 30 giugno	seconda rata = 30 agosto	terza rata = 30 ottobre
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

8. **DI PRECISARE** che dal confronto tra il piano finanziario redatto e i fabbisogni standard determinati dalla Sose Spa, per mezzo dei dati raccolti tramite gli appositi questionari

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 29-03-2019 COMUNE DI CALITRI

somministrati ai comuni, è emerso uno scostamento pari ad € 2.051,73 in termini di minor costo previsto;

9. **DI RILEVARE** che per l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50% come previsto dall'art. 37 del Regolamento.
10. **DI PRENDERE ATTO** delle previsioni agevolative e delle riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, agli art. 34 per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche.
11. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario e tributi di dare esecuzione al presente deliberato.
12. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza del prosieguo in atti

CON n. 10 voti e n. 1 contrario (Salvante) espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co° 4 del T.U. n. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Area Amministrativa:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica Amm.va**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 20-03-2019

Il Responsabile dell' Area
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Area Tecnica:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 26-03-2019

Il Responsabile dell' Area
F.to Graziano Ing.Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**, con attestazione della copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs.267/2000) sugli interventi innanzi evidenziati.

Data: 20-03-2019

Il Responsabile dell' Area
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. DI MAIO MICHELE

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì, 03-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì, 03-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

—

E' copia conforme all'originale

Calitri lì, 03-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pastore Carmen
